**DOTTORATO DI RICERCA IN APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE**

**CONVENZIONE**

**tra**

L’Università degli Studi di Brescia, Codice Fiscale 98007650173 - Partita IVA 01773710171, con sede in Piazza del Mercato, 15 – 25121 Brescia (PEC: ammcentr@cert.unibs.it), rappresentata dal Rettore pro-tempore prof. Maurizio Tira, d’ora in avanti denominata UNIVERSITÀ;

**e**

La SOCIETÀ/L’ENTE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, P.IVA. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

con sede in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

nella persona del Sig. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ il\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, d’ora in avanti denominata “SOCIETÀ/L’ENTE”

**premesso che**

- l’art. 45 comma 1 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” prevede che possano essere assunti con contratto di apprendistato in tutti i settori di attività giovani tra i diciotto e i ventinove anni, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione;

- l’art. 45 comma 4 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 rimette l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca, in assenza di regolamentazioni regionali, ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- l’art. 10, comma 5 del D.M. 14 dicembre 2021, n. 226 prevede la possibilità di attivare contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca in apprendistato con istituzioni esterne e imprese, in attuazione dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;

**considerato che**

- con L. R. 5 ottobre 2015, n. 30 Regione Lombardia ha individuato l’apprendistato come il pilastro portante del nuovo sistema duale della formazione regionale;

- con D.G.R. 23 dicembre 2015, n. 4676 Regione Lombardia ha disciplinato i profili formativi del contratto di apprendistato;

- in data 9 maggio 2016 Regione Lombardia ha stipulato un accordo ai sensi dell’art. 45, comma 4, del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 cui ha aderito anche l’Università, che ha recepito la disciplina della suddetta D.R.G. 4676/2015;

- l’Università ha istituito per il XXXVIII ciclo, a.a. 2022/2023, tra gli altri, il Corso di Dottorato di Ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, individuato per il presente accordo per l’attivazione di contratti in Apprendistato di Alta Formazione;

- l’Università si impegna ad affiancare la Società nella ricerca e selezione di candidature di studenti iscritti al Corso di Dottorato di Ricerca di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, XXXVIII ciclo, rispondenti ai requisiti per la partecipazione al programma sperimentale che prevede lo svolgimento del dottorato in apprendistato, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs 81/2015;

- i candidati per i posti di Dottorato di Ricerca in Apprendistato di Alta Formazione seguono le norme generali per l’ammissione e la frequenza dei corsi di Dottorato di Ricerca offerti dall’Università, così come previsto dal Regolamento di Ateneo per i Corso di Dottorato di Ricerca, emanato con D.R. 29 marzo 2022, n. 294 e s.m.i.;

- l’Università si impegna a definire per il candidato che sarà individuato il Piano Formativo Individuale, la cui durata sarà non inferiore a 3 anni e che dovrà essere sottoscritto entro e non oltre l'inizio dei corsi di Dottorato di Ricerca per il 1° a.a. 2022/2023;

- la Società/l’Ente ha dichiarato la volontà di procedere all’assunzione del candidato che sarà individuato a seguito di selezione attraverso concorso pubblico per l’accesso ai Corsi di Dottorato di Ricerca dell’Università degli Studi di Brescia per l’a.a. 2022/2023;

**si conviene quanto segue**

- il contratto di apprendistato, che sarà stipulato con il candidato individuato, dovrà avere per la sua componente formativa la durata in mesi definita sulla base del Piano Formativo Individuale, in conformità a quanto stabilito dall’accordo regionale in materia di profili formativi del contratto di apprendistato;

- il percorso è seguito da due Supervisori, uno formativo universitario e uno aziendale;

- qualora il percorso formativo congiunto richieda l’impegno di risorse del Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato di Ricerca e/o investimenti per lo sviluppo della ricerca, tale attività dovrà essere regolamentata da un contratto di ricerca tra la Società/l’Ente e il gruppo di ricerca responsabile dell’attività del dottorando presso il Dipartimento, come da Regolamento di Ateneo Conto Terzi, emanato con D.R. 26 luglio 2019, Repertorio n. 613/2019, Prot. n. 207342;

- il titolo rilasciato all’apprendista dalle istituzioni universitarie costituisce anche certificazione finale del percorso;

- le Parti si impegnano, per gli aspetti di propria competenza, al rispetto delle modalità didattico – organizzative che saranno definite nel Piano Formativo Individuale;

- le Parti si impegnano a considerare, come informazioni riservate, tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione della presente convenzione, salva diversa specifica autorizzazione scritta. Le Parti concordano con l’utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all’esecuzione della presente convenzione, salvo diverso accordo da formalizzarsi per iscritto. Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù della presente dichiarazione;

- le Parti si riservano di volta in volta, con separati atti o nelle comunicazioni di invenzione, di definire, con riferimento ad eventuali risultati che deriveranno dalle attività condotte dal dottorando, le percentuali di titolarità della proprietà, garantendo comunque al dottorando i diritti ad esso spettanti sulla base dei regolamenti interni dell’Università in materia di proprietà dei risultati delle ricerche. L’Università si impegna a garantire la confidenzialità dei risultati della ricerca per il tempo strettamente necessario per il compimento di eventuali formalità di protezione che richiedano o presuppongano la non pubblicazione degli stessi. È esclusa, in ogni caso, la confidenzialità sull’elaborato finale di tesi del dottorando, salvo l’eventuale stralcio o l’eventuale segretazione di parti dell’elaborato stesso che possano contenere informazioni che, per la natura o la finalità, siano destinate a rimanere confidenziali. Tutte le pubblicazioni scientifiche derivanti dall’attività del dottorando dovranno contenere un riferimento alla Società/l’Ente datore di lavoro. L’utilizzo di eventuali invenzioni realizzate nell'ambito delle attività oggetto della presente convenzione e di cui sia titolare o co-titolare l’Università saranno disciplinate con appositi e separati, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia di proprietà intellettuale e delle norme in materia di procedimento amministrativo;

**Impegni specifici delle Parti**

**L’Università s’impegna a:**

* individuare un Supervisore formativo universitario;
* approvare e sostenere l’attuazione del Piano Formativo individuale, che sarà definito con lo studente e con il datore di lavoro, per il conseguimento del titolo entro l’arco temporale definito;
* sostenere quanto previsto nel contratto e nel Piano Formativo Individuale (generale e di dettaglio) dell’apprendista, mettendo a disposizione dell’apprendista gli strumenti, le competenze didattiche e tutoriali e le modalità formative adeguate a consentire e valorizzare l’apprendimento in condizione lavorativa;
* presentare richiesta di finanziamento, ove ne ricorrano i presupposti, del percorso di Dottorato di Ricerca in *\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_* in apprendistato del candidato individuato, secondo le modalità che verranno definite da avvisi da emanarsi da Regione Lombardia in attuazione della normativa vigente in materia di apprendistato;
* tenere a proprio carico, in caso di mancato conseguimento del titolo entro i termini previsti, le necessarie azioni di sostegno didattico e tutoriale per l’eventuale periodo di proroga concordato.

**La Societàs’impegna a:**

* procedere all’assunzione, con risorse economiche proprie, del candidato individuato a seguito del completamento delle procedure concorsuali espletate dall’Università*,* nei tempi necessari a consentire l’avvio del progetto;
* individuare un Supervisore aziendale;
* agevolare, nel rispetto dei vincoli contrattuali in relazione all’organizzazione e all’orario di lavoro, l’organizzazione didattica che sarà definita nel Piano Formativo Individuale, la frequenza da parte dell’apprendista delle attività didattiche e delle attività di ricerca nonché l’assolvimento dei relativi impegni;
* corrispondere all’Università un importo pari a € 1.500,00 annui, per un massimo di 3 annualità quale contributo alle spese generali. Il versamento degli importi come sopra determinati dovrà essere effettuato attraverso il sistema denominato PagoPA dell’Università degli Studi di Brescia, medianteavviso di pagamento che sarà trasmesso dalla Segreteria amministrativa competente dell'Università degli Studi di Brescia;
* favorire i contatti tra Supervisore formativo ed aziendale ai fini della migliore conciliazione tra esigenze organizzative didattiche e attività lavorativa;
* tenere a proprio carico, in caso di mancato conseguimento del titolo entro i termini previsti, le necessarie azioni di tutoraggio aziendale per l’eventuale periodo di proroga concordato;
* firmare il Piano Formativo Individuale entro l’avvio delle attività formative.

L’Università è tenuta a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al Regolamento UE 27.04.2016 n. 679 (*General Data Protection Regulation*, a seguire: GDPR), verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi del GDPR, artt. 24-25; è, comunque, soggetta a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informativa ai sensi del GDPR, art. 13-14.

I dati personali raccolti nel presente documento sono trattati dalle parti secondo principi di liceità, correttezza, trasparenza e riservatezza ed utilizzati o trasmessi ad altri enti per sole finalità istituzionali.

Titolari autonomi del trattamento dei dati sono il Responsabile Protezione Dati (RPD o Data Protection Officer - DPO) tempo per tempo nominato per i Finanziatori e, per l’Università il DPO previsto per quest’ultima dal Legale Rappresentante, secondo quanto indicato <https://www.unibs.it/privacy> .

Il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. è individuato nel soggetto che ospita il Dottorando. Il personale delle Parti e i Dottorandi sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti e alle disposizioni in materia di sicurezza vigenti presso le sedi di svolgimento delle attività del dottorato, osservando quanto previsto dal D. Lg.s. n. 81/2008 e s.m.i., in particolare gli obblighi dell’art. 20 del citato decreto, oltre che le indicazioni fornite dai responsabili della struttura ospitante.

La presente convenzione ha decorrenza e durata pari a quella del Corso di Dottorato di Ricerca in oggetto e viene risolta, ai sensi dell’art. 1353 c.c., nel caso di:

1. mancata attivazione del Corso di Dottorato di Ricerca in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ciclo XXXVIII, a.a. 2022/2023;
2. mancato avvio del bando di concorso per l’ammissione al predetto Corso di Dottorato di Ricerca;
3. assenza di candidature al bando di concorso per l’ammissione al predetto Corso di Dottorato di Ricerca;
4. inidoneità di tutti i candidati selezionati per l’accesso al predetto Corso di Dottorato di Ricerca;
5. dimissioni volontarie o risoluzione del rapporto di lavoro dipendente del Dottorando in Apprendistato di Alta Formazione.

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dalla presente convenzione. Per ogni eventuale ulteriore controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all’interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il foro di Brescia.

La Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma, D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed dell’art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative spese sono a carico della parte che richiede la registrazione, con il pagamento dell’imposta in misura fissa. La convenzione è inoltre soggetto all’imposta di bollo fin dall’origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2. Il pagamento dell’imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall’Università degli Studi di Brescia, autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate n. 3237 del 12.01.2017. Il Finanziatore si impegna a corrispondere all’Università, dopo la sottoscrizione del presente contratto, un importo pari alla metà dell’imposta dovuta*.*

Per quanto non specificato nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

La presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 5, primo comma D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, Tariffa Parte Seconda allegata al medesimo decreto.

|  |  |
| --- | --- |
| UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA IL RETTORE | LA SOCIETA’ / L’ENTE |